

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 5 luglio 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente [Michele BORDO](#). — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Andrea Olivero](#).

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

[Michele BORDO](#), *presidente*, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 10 luglio.

La Commissione procederà quindi oggi alla votazione delle proposte emendative e – ove concluso l'esame degli emendamenti – alla votazione del mandato al relatore.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 1.01 Baruffi, 11.03, 11.04 e 11.05 Sanna, e l'emendamento 11.6 Gianluca Pini e che i deputati Cimbro e Piras hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle. Pag. 284

Sono stati quindi presentati alcuni nuovi emendamenti del Governo e della Relatrice, che ha anticipato via mail a tutti i componenti della Commissione e che ha provveduto a trasmettere alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Tali proposte emendative sono incluse nel primo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Segnala, tra tali proposte emendative, l'articolo aggiuntivo del Governo 9.01, che deve ritenersi inammissibile in quanto introduce una disposizione avente carattere ordinamentale, volta a modificare la disciplina vigente in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

In particolare, la disposizione proposta è destinata a semplificare la procedura per l'aggiornamento delle indennità riguardanti i bovini, bufalini e ovicapri macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica, eliminando l'obbligo di intervenire con una decretazione annuale e prevedendo l'adozione di un unico decreto.

La modifica proposta non pare riconducibile all'esigenza di rimuovere disposizioni nazionali in contrasto con la disciplina europea né è oggetto di contestazioni da parte della Commissione

europea.

Avverte quindi che sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti presentati in XIV Commissione e loro trasmessi, fatta eccezione per la Commissione Giustizia – che deve esprimersi sull'articolo aggiuntivo del Governo 9.03 – e per la Commissione Trasporti, che deve esprimersi sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.

Le Commissioni Giustizia e Trasporti sono in questo stesso momento convocate e trasmetteranno a breve i loro pareri.

Rammenta infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono unicamente quelli approvati dalle Commissioni o sui quali le Commissioni hanno espresso un parere favorevole. Tali proposte emendative sono contenute nel secondo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Invita quindi la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando – in attesa del parere della Commissione Trasporti – gli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova.

Esprime invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione, per esigenze di coordinamento generale del testo. La proposta emendativa riproduce infatti testualmente il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento europeo (CE) n. 178 del 2002, con la sola aggiunta – peraltro priva di portata normativa – dell'avverbio «sempre». Ricorda che agli Stati membri è preclusa la possibilità di replicare le norme di un regolamento europeo direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.9, presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Pag. 285

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9 della relatrice. Chiede invece che siano accantonati gli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini, ai fini di una ulteriore valutazione.

[Michele BORDO](#), *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.9 della relatrice.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, a sua firma, ne raccomanda l'approvazione, posto che l'emendamento 5.1 è stato presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 della relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1 della relatrice.

[Michele BORDO](#), *presidente*, invita la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, accantonando – in attesa del parere della Commissione Giustizia – l'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione e sull'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 9.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (*Nuova formulazione*) Matarrelli, come riformulato dalla Commissione Ambiente.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

[Toni MATARRELLI](#) (MDP) accetta la nuova formulazione del suo emendamento 10.8.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (*Nuova formulazione*) Matarrelli.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 11.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, sugli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e sugli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli.

Raccomanda invece l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.04 (*Nuova formulazione*), come riformulato dalla Commissione Attività produttive.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, gli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 12.04 (*Nuova formulazione*) della relatrice.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, intervenendo infine sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.1, che ha presentato in accoglimento di una osservazione della Commissione Difesa. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 13.1 della relatrice e l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

[Michele BORDO](#), *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Trasporti sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano, precedentemente accantonati. Il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, ove non precluso dall'approvazione del precedente articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole «delle disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* della presente legge, ovvero».

[Ivan CATALANO](#) (CI) accetta la nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 2.02. Intende quindi evidenziare come l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo coincida con quello da lui presentato in ordine all'intenzione di consentire un libero accesso alla rete Internet. Esprime apprezzamento per l'introduzione di tali misure nel disegno di legge europea, al fine di sanare una lacuna riguardante la disciplina sanzionatoria applicabile e di rispondere alle contestazioni avanzate in tal senso dalla Commissione europea.

Non ritiene tuttavia soddisfacente la soluzione scelta dal Governo, che nell'indicare in misura fissa la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE colpisce in eguale misura le imprese responsabili della violazione, indipendentemente dalla loro dimensione. Vengono in tal modo svantaggiate le imprese più piccole, sulle quali, ovviamente, la sanzione interviene in misura proporzionalmente maggiore rispetto al fatturato complessivo. Nel proprio articolo aggiuntivo 2.02 la sanzione viene invece determinata in proporzione al fatturato, in misura a suo avviso assai più equa.

Invita pertanto il Governo, ove condivida tale valutazione, ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.05, nel senso di modificare la disposizione relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE conformandola a quanto disposto dal suo articolo aggiuntivo 2.02.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, rileva come entrambe le soluzioni prospettate Pag. 287 dagli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano appaiano conformi alla disciplina europea; la scelta tra le due modalità proposte è una decisione che riguarda unicamente il merito della questione, sul quale, in questa sede, il solo Governo è competente ad esprimersi.

[Roberto OCCHIUTO](#) (FI-PDL), nel condividere le argomentazioni del collega Catalano, invita il rappresentante del Governo a prendere posizione sul punto.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, osserva come la soluzione indicata dal Governo nell'articolo aggiuntivo 2.05 consenta, nello scarto assai ampio tra pena minima e massima, una notevole flessibilità nella comminazione delle sanzioni, configurandosi in tal modo una proporzionalità non rigida. Ritiene in ogni caso che la questione possa essere oggetto di ulteriore riflessione nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

[Rocco BUTTIGLIONE](#) (Misto-UDC-IDEA) rileva che, nel caso in cui la sanzione in misura fissa proposta dal Governo sia riferita a comportamenti puntuali, l'impresa più grande incorrerà verosimilmente, con il crescere degli utenti, in una corrispondente moltiplicazione delle sanzioni comminate, con effetti analoghi a quelli prospettati dalla proposta emendativa del deputato Catalano. Ove tuttavia così non fosse, dovrebbe ritenersi preferibile la soluzione di una sanzione determinata proporzionalmente con il fatturato. Si tratta di un tema meritevole, a suo avviso, di adeguato approfondimento.

[Ivan CATALANO](#) (CI) osserva che non essendovi la possibilità di *class action*, è in concreto assai difficile che la sommatoria delle istanze avanzate all'Autorità garante dai singoli utenti che si ritengono danneggiati possa determinare sanzioni in misura tale da incidere significativamente sul fatturato di una grande impresa, anche con l'effetto di moltiplicazione ipotizzato dal collega Buttiglione.

[Chiara SCUVERA](#) (PD) ritiene preferibile la soluzione prospettata dal Governo nel proprio articolo aggiuntivo 2.05. Si tratta a suo parere di una proposta più completa, che offre un quadro sanzionatorio maggiormente certo e chiaro, anche per i destinatari delle disposizioni.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, esprime quindi il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

[Michele BORDO](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo deve ritenersi precluso l'articolo aggiuntivo 2.02 (*Nuova formulazione*) Catalano.

Avverte quindi che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Gianluca Pini, in precedenza accantonati.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, evidenzia come il Governo riterrebbe opportuno un ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni. Sebbene vi sia infatti piena condivisione nel merito della proposta emendativa, le difficoltà connesse alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte ne rendono difficile la sostenibilità. Auspica, comunque, che le criticità rilevate potranno essere risolte nel corso dei successivi passaggi di esame del provvedimento. Conferma in ogni caso l'invito al ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni, esprimendo altrimenti parere contrario.

[Rocco BUTTIGLIONE](#) (Misto-UDC-IDEA) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1 Sereni, poiché la XIV Commissione è chiamata a valutare la congruità della

proposta emendativa rispetto all'impianto del disegno di legge europea e non deve affrontare questioni che competono ad altri. Ribadisce l'opportunità che la Commissione Politiche dell'Unione europea non rinunci alla proprio funzione preparatoria.

[Michele BORDO](#), *presidente*, evidenzia come non compete certamente alla XIV Commissione valutare la congruità in termini di copertura delle proposte emendative. La preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo trova tuttavia fondamento nel fatto che qualora la Commissione Bilancio – che dovrà esprimersi sugli emendamenti approvati nella seduta odierna – manifestasse dubbi circa l'adeguatezza delle norme di copertura dell'emendamento si potrebbe determinare l'espunzione dell'intero articolo 4 dal testo del disegno di legge.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, evidenzia come l'espunzione dell'articolo 4 del provvedimento non consentirebbe di sanare il contenzioso aperto con la Commissione europea, e come l'intenzione del Governo sia quella, in vista di tale obiettivo prioritario, di salvaguardare l'impianto del provvedimento.

[Rocco BUTTIGLIONE](#) (Misto-UDC-IDEA) ritiene che vi siano rimedi alle pronunce della Commissione Bilancio che il Governo potrà adottare nel seguito dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Non ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione modifichi le valutazioni di sua specifica competenza per il timore di una eventuale pronuncia di altra Commissione.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, precisato che il ritiro dell'emendamento può essere disposto solo dal deputato che ne ha la principale titolarità, rileva come l'emendamento 4.1 Sereni e l'emendamento 4.8 Gianluca Pini non siano in contrasto con la normativa dell'Unione europea abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Giustizia, competente nel merito. Esprime pertanto parere favorevole su entrambe le proposte emendative.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 Sereni.

[Michele BORDO](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 Sereni deve ritenersi assorbito l'emendamento 4.8 Gianluca Pini.

Avverte quindi che è pervenuto il parere della Commissione Giustizia sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, precedentemente accantonato. Il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di sostituire, al capoverso 10-*bis*, comma 1, le parole «da 5.000 a 30.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro».

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, come riformulato dalla Commissione Giustizia.

[Andrea OLIVERO](#), *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, accogliendo la riformulazione della Commissione Giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 (*Nuova formulazione*) del Governo.

[Michele BORDO](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea

2017, come modificato dalla XIV Commissione.Pag. 289

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Michele BORDO](#), *presidente*, si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Omissis

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DALLA RELATRICE E DAL GOVERNO

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione Pag. 297 elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti

temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-*quater*. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-*bis* e 16-*ter*, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

ART. 4.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.9. La Relatrice.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. La Relatrice.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391, n. 78/52 e n. 79/110 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi).

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le modalità per il calcolo e l'aggiornamento dell'indennità per i bovini, bufalini e ovicaprini macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica.»

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte Pag. 298le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Il Governo.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le

domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione. Pag. 299

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. La Relatrice.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

13. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.

2. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.

2. 2. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2. 10. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

2. 3. Cova, Bergonzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.».

2. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono Pag. 302 agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.05. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

1. Al Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

2. 02. *(Nuova formulazione)* Catalano.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 9. La Relatrice.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. La XIII Commissione.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-*bis*. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Il Governo.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.

10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

10. 8. (Nuova formulazione) Matarrelli, Laforgia.

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

11. 2. La VIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il

trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;Pag. 305

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-*bis*.

(*Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica*).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo

219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*;Pag. 306
g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-*bis*.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-*ter*.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 02. La VIII Commissione.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;

0a-bis) all'articolo 14 sopprimere il comma 5.

12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 1.** Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 5.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 comma 1 lettera *c)* è inserito infine il seguente periodo: Pag. 308«nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».

12. 2. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 15 comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono inserite le parole: «, nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».

12. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 15 il comma 4 è soppresso.

12. 4. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento Pag. 309 di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

13. 1. La Relatrice.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.

2. 1. La XII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.

2. 2. La XII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2. 10. Tancredi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

2. 3. Cova, Bergonzi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo Pag. 31116, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento

2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo Pag. 312l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 9. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.

10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

10. 8. *(Nuova formulazione)* Matarrelli, Laforgia.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

11. 2. La VIII Commissione.
(*Approvato*)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai Pag. 314sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. La XIII Commissione.
(*Approvato*)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE;Pag. 315

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-*bis*.

(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*»;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-*bis*.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una Pag. 316percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il

trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per Pag. 317cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 02. La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

13. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

(Approvato)